



COMUNE DI GRAUNO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Chiesa, n. 18

38030 GRAUNO

P.IVA 00479500225 - C.F. 80005210226

Tel. 0461/685002

E mail: c.grauno@comuni.infotn.it

Fax 0461/688163



PEFC/18-21-02/99

Prot. n. 950/VIII°

Grauno li, 03.05.2011

DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2011

(Art. 28 della L.P. 23.05.2007 n. 11) - (D.P.P. 26.10.2009 n. 23 - 25)

(Delibera della Giunta Provinciale n. 3287 del 30.12.2009)

IL SINDACO

informa che con Delibera della Giunta Provinciale 3287 del 30.12.2009 sono state introdotte alcune modifiche in merito al rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi.

Le principali norme che la regolano sono le seguenti:

1. Nel territorio della Provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in qualità non superiore ai due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta da parte del Comune competente.
2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda il predetto limite.
3. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori rigidi.
4. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno.
5. E' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
6. La raccolta dei funghi per i non residenti nella Provincia di Trento è subordinata al rilascio da parte del Sindaco o di organi dal medesimo delegati, di apposito permesso.
7. Il permesso è personale ed i periodi di validità sono regolamentati dalla delibera della G.P. n. 4066 di data 24.04.1997 ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del Comune di Grauno che lo ha rilasciato con l'osservanza dei limiti quantitativi e di tutte le prescrizioni stabilite dalla Legge.

Le tariffe per il rilascio dei permessi approvate con delibera della Giunta Comunale n. 16 di data 10.02.2011, sono:

PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UN GIORNO	Euro 15,00
PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI TRE GIORNI	Euro 20,00
PER UN PERIODI DI RACCOLTA DI UNA SETTIMANA	Euro 30,00
PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI DUE SETTIMANE	Euro 40,00
PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UN MESE	Euro 60,00

MODALITA' DI DENUNCIA E VERSAMENTO:

- Presso gli uffici comunali;
- Presso l'Osteria del Grillo in Via Chiesa n. 17;
- Presso il Negozio alimentari da "Sandro" in Piazza Michei n. 5;
- Con versamento su bollettino di conto corrente postale n. 12661385 intestato al Comune di Grauno, indicando generalità dell'interessato e periodo di raccolta;
- Con versamento sul conto corrente bancario del Tesoriere comunale IBAN IT 95 D 03599 01800 000000113029.

SOGGETTI ESENTATI DAL PAGAMENTO E DENUNCIA:

- Soggetti residenti o comunque nati in uno dei comuni della provincia di Trento (comprovato da un documento di identificazione);
- i cittadini iscritti nell'Aire di un comune della provincia;
- i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale;
- i soggetti che godono di un diritto di uso civico.



IL SINDACO
- Ceolan Alfredo -